

COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 29/04/2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 27/04/2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 27/02/2017

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 28/02/2018

SOMMARIO

CAPO I.....	1
INTRODUZIONE.....	1
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	1
CAPO II	2
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU	2
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	2
ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 4 – ESENZIONI.....	3
ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	4
ART. 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.....	4
ART. 7 – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.....	5
ART. 8 – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	5
ART. 8 BIS – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO	6
ART. 9 – BASE IMPONIBILE	6
ART. 10 – BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI STORICI E INAGIBILI / INABITABILI.....	7
ART. 11 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....	8
ART. 12 – DICHIARAZIONI	8
ART. 13 – VERSAMENTO	9
ART. 14 - RIMBORSI.....	10
CAPO III.....	11
TASSA SUI RIFIUTI - TARI.....	11
ART. 15 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	11
ART. 16 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	12
ART. 17 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	12
ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI.....	13
ART. 19 - COSTO DI GESTIONE	13
ART. 20 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	13
ART. 21 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	14
ART. 22 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 23 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 24 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	17
ART. 25 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	17
ART. 26 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	18

ART. 27 – RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO	19
ART. 28 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	20
ART. 29 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	21
ART. 30 - SCUOLE STATALI	21
ART. 31 - TASSA GIORNALIERA	21
ART. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE	22
ART. 33 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	22
ART. 34 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 35 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 36 – AGEVOLAZIONI	23
ART. 37 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	23
ART. 38 - DICHIARAZIONI	24
ART. 39 - VERSAMENTO	25
ART. 40 - RATEIZZAZIONE	25
ART. 41 - RIMBORSI	26
CAPO IV	27
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI	27
ART. 42 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	27
ART. 43 – SOGGETTI PASSIVI	28
ARTICOLO 43 BIS - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE	28
ART. 44 – ESENZIONI	29
ART. 45 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	29
ART. 46 – BASE IMPONIBILE	30
ART. 47 – BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI STORICI E INAGIBILI / INABITABILI	31
ART. 47 BIS – BASE IMPONIBILE PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO	32
ART. 48 – DICHIARAZIONI	33
ART. 48 BIS – DICHIARAZIONI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI	33
ART. 49 – VERSAMENTO	34
ART. 50 - RIMBORSI	34
CAPO V	35
NORME GENERALI PER L’IMPOSTA UNICA COMUNALE	35
ART. 51 - SOGGETTO ATTIVO	35
ART. 52 - POTERI DEL COMUNE	35
ART. 53 - ACCERTAMENTO	35
ART. 54 - SANZIONI	36
ART. 55 - INTERESSI	37
ART. 56 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	37

ART. 57 - CONTENZIOSO	37
ART. 58 – RISCOSSIONE COATTIVA	38
ART. 59 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38
ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	38
ART. 61 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	38
ART. 62 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	38

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
CAPO I**

INTRODUZIONE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bovezzo dell'Imposta Unica Comunale – IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Con il presente regolamento vengono disciplinate le tre componenti tributarie inserite nell'Imposta Unica Comunale, e precisamente:

- a) l'IMU – Imposta Municipale propria: di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b) la TARI – Tassa sui Rifiuti: riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
- c) la TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili: riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile.

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Bovezzo assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito, con modificazioni, con Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, e da tutte le ulteriori disposizioni legislative in materia vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto oggettivo all'applicazione dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, con Legge 214/2011.

3. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Ai fini dell'imposta municipale propria si intendono per:

- a) *fabbricato* l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) *area fabbricabile* l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio

di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- c) *terreno agricolo* il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di fabbricati, terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato Decreto Legislativo n. 504/1992¹.

3. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2, sono esentati dal versamento dell'imposta i terreni agricoli siti sul territorio del Comune di Bovezzo in quanto comune montano, ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

4. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del citato Decreto Legislativo n. 504/92:

- a) è vincolata alle disposizioni contenute nell'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 27/2012, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- b) si applica soltanto alla condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

¹ Sono considerati esenti: "... b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, ...;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 708 della Legge 147/2013, sono inoltre esentati i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tali limiti, con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 13, commi 6, 7 e 9 del Decreto Legge 201/2011² convertito con Legge 214/2011.

3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, la delibera di approvazione delle aliquote, da inviare entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Art. 6 – Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Oltre all'aliquota agevolata, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica una detrazione pari a euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

² Art. 13: comma 6 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, ... possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"; comma 7 "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; comma 9 "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ... ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati."

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze le unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze;

2. A tal fine deve essere presentata all'Ufficio Tributi idonea autocertificazione attestante la residenza presso la struttura e la disponibilità dell'immobile, che risulta quindi non locato.

3. L'amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

4. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 8 – Immobili concessi in comodato gratuito

1. In fase di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota differenziata rispetto a quella ordinaria per gli immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

2. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato a diversi comodatari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

3. Per godere dell'agevolazione il comodante e il comodatario devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi compilando i moduli disponibili presso l'Ufficio o sul sito internet istituzionale; la documentazione deve essere consegnata, a pena di decadenza, entro la scadenza per il versamento della rata di saldo per poter godere dell'agevolazione dall'anno di presentazione.

4. La richiesta deve essere rinnovata solo in caso di variazioni (cessazione del comodato, modifica delle quote di proprietà) che devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

5. L'amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

6. La presente agevolazione permane nel caso di morte, separazione legale o divorzio del comodatario, in presenza di almeno uno dei suoi figli minori e fino alla loro maggior età qualora l'immobile rimanga adibito ad abitazione principale degli stessi. In tal caso dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio tributi compilando i moduli disponibili presso l'Ufficio o

sul sito internet istituzionale; la documentazione deve essere consegnata, a pena di decadenza, entro la scadenza per il versamento della rata di saldo per poter continuare a godere dell'agevolazione dall'anno di presentazione.

Art. 8 bis – Riduzione della base imponibile per gli Immobili concessi in comodato gratuito

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo è prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- a) il contratto di comodato sia registrato;
- b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Art. 9 – Base imponibile

1. La base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011:

a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

b) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento

adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

c) per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135;

d) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

e) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

2. Per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili:

a) qualora il valore sia desumibile da atti notarili di compravendita, o dall'acquisto delle stesse in aste pubbliche, anche giudiziarie, o fosse indicato comunque in atti pubblici o privati provenienti dallo stesso contribuente, la base imponibile non potrà essere inferiore al prezzo risultante da queste fonti.

b) il valore delle aree individuate ai mappali limitrofi a quelli sopra indicati, aventi nel P.G.T. vigente la medesima destinazione edilizia, dovrà essere valutato con le stesse modalità.

c) la Giunta Comunale ha la facoltà di determinare, con specifico provvedimento, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio con i criteri precedentemente indicati. Tali valori potranno essere aggiornati periodicamente.

Art. 10 – Base imponibile per fabbricati storici e inagibili / inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, così come definiti dalle lettere a) e b) dell'art. 27 della Legge Regionale 12/2005³ (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- condizione di oggettiva e assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone; a tal fine potrà essere valutato lo stato di conservazione delle strutture verticali (presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse), delle strutture orizzontali (come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi), della copertura, delle scale.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a interventi edilizi di qualsiasi tipo; non costituisce inoltre motivo di inagibilità e inabitabilità ai fini Imu il mancato allacciamento degli impianti.

4. La riduzione per inagibilità ha validità dalla data della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità; la dichiarazione deve essere presentata una sola volta e deve essere rinnovata solo in caso di variazioni.

5. L'eliminazione dei requisiti per dichiarare l'inagibilità/inabitabilità degli immobili deve essere comunicata all'Ufficio Tributi secondo i termini fissati per la presentazione delle denunce di variazione Imu.

Art. 11 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

³ “...si intendono per:

- a) **interventi di manutenzione ordinaria**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, ...;
- b) **interventi di manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e dagli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) **interventi di ristrutturazione edilizia**, gli interventi a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti;”

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune e indirizzata ad altro comune la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.

4. Nel caso la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 13 – Versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti obbligati per anni solari, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che cede la proprietà.

2. I contribuenti effettuano il pagamento dell'imposta per l'anno solare in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento è effettuato tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure mediante apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del medesimo articolo 17.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta municipale propria esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune verso cui è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. L'amministrazione comunale potrà inviare annualmente ai contribuenti la documentazione contenente informazioni sulla propria situazione immobiliare oltre che il relativo importo dell'imposta municipale propria da versare.

7. La determinazione dell'importo da versare non pregiudica l'azione di accertamento e/o liquidazione del comune, né l'azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l'effettivo debito d'imposta sia diverso da quello comunicato dall'ente.

8. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 55, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procederà ad alcun rimborso quando l'importo da corrispondere sia pari o inferiore a € 5,00.

CAPO III

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Il presente capo disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TA.RI. istituita dalla Legge 28 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni; l'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 15 - Presupposto impositivo

1. Presupposto all'applicazione della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, balconi e terrazze scoperti, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi scoperti;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le associazioni, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla Tassa sui rifiuti:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. In tal caso sarà attivata la tassazione per la sola parte fissa della tariffa riferita ad un unico occupante qualora i locali siano di fatto non utilizzati.

5. Le utenze domestiche di cui al precedente comma e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma sono escluse dalla tassa .

6. Per le utenze non domestiche la presunzione di cui al comma 4 è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 16 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico dell'ambiente), dal Regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del suddetto decreto sono:

rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 17 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. I criteri di assimilazione quantitativa e qualitativa ai rifiuti urbani sono definiti nel Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti non assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 18 - Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 19 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 20 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, salvo diverse disposizioni di legge, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 21 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dall'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013,

Art. 22 - Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o altro componente il nucleo, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune ove il soggetto passivo ha la residenza, che tale soggetto dovrà dichiarare salvo verifiche presso il Comune di residenza da parte degli uffici comunali. Il contribuente potrà richiedere l'utilizzo di un numero inferiore di componenti dimostrando documentalmente che i locali non vengono utilizzati dall'intero nucleo familiare. Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

5. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti possibile determinare il numero degli occupanti di cui al comma precedente, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
1	30	1
31	50	2
51	100	3
101	150	4
151	200	5
201	oltre	Maggiori di 5

6. Per le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la sola parte fissa della tariffa riferita ad una persona.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente (K_a , tabella 1 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente (K_b , tabella 2 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

10. Nel caso di dotazione di strumenti per la rilevazione puntuale del rifiuto conferito, annualmente il Consiglio Comunale in occasione dell'adozione del piano finanziario di cui all'art. 8 presente regolamento, potrà prevedere l'applicazione della tariffa secondo quanto disciplinato dall'art. 14 comma 29, D.L. 201/2011;

Art. 23 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. Si considerano utenze non domestiche tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo. La quota fissa e variabile di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/99 nonché i parametri ed i coefficienti in esso indicati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile o difforme all'attività effettivamente svolta, si applica la tariffa prevista per la categoria che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

Categoria	Descrizione Attività
01	Associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole (ballo, guida, ecc...)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 3 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd (tabella 4 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 24 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Rimangono soggetti alla tassa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 25 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Per la fruizione dell'esclusione si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 26 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche non conferibili al pubblico servizio

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.

1. Sono in particolare non soggetti a tariffa:

- a) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate ai fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
- b) Le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
- c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.
- d) Si intende per superficie detassabile degli insediamenti industriali artigianali e di servizi, la superficie risultante dalla proiezione orizzontale della macchina o altra attrezzatura produttrice di rifiuto speciale o pericoloso (per proiezione si intende l'ingombro massimo della macchina), incrementata del 100% fino al raggiungimento massimo della quota riferito alla superficie produttiva. L'incremento del 100% corrisponde all'area necessaria al funzionamento, alla manutenzione e pulizia della apparecchiatura stessa. I banchi di montaggio e di assemblaggio nonché tutte le superfici adibite al montaggio ed assemblaggio del prodotto finito che producono rifiuti speciali o pericolosi sono detassate nella misura del 20%. La superficie da detassare dovrà essere evidenziata nella planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali, allegata alla domanda di detassazione.

2. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo comma 5.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come i precedenti commi, l'individuazione è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della

	superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Esercizi commerciali quali ristoranti e simili	40
Supermercati generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste	40
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali/artigianali	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art. 27 – Rifiuti Assimilati Avviati al Recupero

1. La tassa sui rifiuti non è dovuta dalle utenze non domestiche in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il comune istituisce apposito fondo destinato alle utenze non domestiche che dimostrino l'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati all'agevolazione e determina i criteri per la quantificazione dell'ammontare della tassa non dovuta, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

4. L'esclusione opera esclusivamente sulla quota variabile della Tassa.

5. L'ammontare della tassa sui rifiuti non dovuta è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

6. I termini di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione sono da intendersi perentori. Il mancato rispetto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 28 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, con l'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu, TIA1, Tares). Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo.

4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperti.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

Art. 29 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso di inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del relativo evento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo il giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 30 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 31 - Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 32 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla provincia sull'importo della tassa.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 33 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Il comune istituisce annualmente apposito fondo da destinare al riconoscimento di agevolazioni per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. La Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri e le modalità per beneficiare di tale riduzione ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati e provvede alla quantificazione delle somme da erogare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione della ricevuta attestante l'acquisto, dell'apposito contenitore utilizzato per il compostaggio domestico in modo continuativo.

Art. 34 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione resa dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono applicate inoltre le seguenti riduzioni della quota variabile di seguito indicate:

a) riduzione del 75% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Bovezzo e società dallo stesso interamente partecipate, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;

b) riduzione del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e le comunità alloggio, le ONLUS, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale e i partiti politici;

b1) riduzione del 35% per le società sportive dilettantistiche;

c) riduzione del 50% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art.2, 2° comma, della Legge 11.2.1994 n.109, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;

d) per l'applicazione delle predette riduzioni si applicano il 2° e 3° comma dell'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 35 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa sui rifiuti è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino; la riduzione aumenta di tre punti percentuali per ogni 100 metri ulteriori di distanza che va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il punto di raccolta.

2. La tassa sui rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 36 – Agevolazioni

1. Gli interventi economici a carattere socioassistenziale a favore delle utenze domestiche intestate a soggetti che versano in condizioni di grave disagio socio-economico rilevato e documentato dall'Ufficio dei Servizi sociali sono erogate con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale;

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 37 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 38 - Dichiarazioni

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'ente agli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di un altro dei soggetti coobbligati;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata; in caso di spedizione fa fede la data di invio.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39 - Versamento

1. La tassa è dovuta dai soggetti obbligati per anni solari, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la detenzione.

2. I contribuenti effettuano il pagamento della tassa per l'anno solare con un minimo di 2 rate semestrali aventi scadenza di norma entro Luglio dell'anno solare in corso e Febbraio dell'anno successivo o con un massimo di 3 rate quadrimestrali aventi scadenza di norma entro Maggio e Ottobre dell'anno solare in corso e Febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in base agli inviti di pagamento precompilati recapitati dal comune presso l'indirizzo di residenza o la sede legale del soggetto passivo come corrispondenza ordinaria tramite servizio postale o altra idonea modalità. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. L'avviso di pagamento precompilato di cui al comma precedente non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.

4. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento precompilato di cui al comma 2, il contribuente è comunque tenuto a chiederne copia al competente ufficio comunale entro il termine previsto per la scadenza della tassa.

5. Il versamento è effettuato tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

6. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00.

Art. 40 - Rateizzazione

1. La Tassa sui Rifiuti può essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 55 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il richiedente, all'atto della richiesta di rateizzazione, deve comprovare il pagamento di un acconto pari al 30% della somma dovuta.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 41 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non si procederà ad alcun rimborso quando l'importo da corrispondere, comprensivo di interessi, sia pari o inferiore a € 5,00.

CAPO IV

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Il presente capo disciplina l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili - TA.S.I. istituita dalla Legge 28 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

Art. 42 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

2. Ai fini della tassa sui servizi indivisibili si intendono per:

- a) *abitazione principale* l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile;
- b) *pertinenze dell'abitazione principale* esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) *fabbricato* l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) *area fabbricabile* l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) *terreno agricolo* il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 43 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi della tassa sui servizi indivisibili sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, aree edificabili, come sopra definiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la tassa sui servizi indivisibili nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto; la restante parte è dovuta dal possessore/titolare del diritto reale. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

2.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui servizi indivisibili è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa sui servizi indivisibili dovuta per gli immobili di uso comune e in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario.

Articolo 43 bis - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- f) le unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze;

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 44 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa sui servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), e i) del Decreto Legislativo n. 504/1992⁴.

3. Per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del citato Decreto Legislativo n. 504/92 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 27/2012 che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 45 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote della tassa sui servizi indivisibili sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 1, commi 676, 677, 678 e 683 della Legge 147/2013⁵ e successive modificazioni.

⁴ Sono considerati esenti: "... b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, ...;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."

⁵ Art. 1: comma 676 "L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, ... può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."; comma 677 "Il comune ... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,

3. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale definisce l'ammontare delle eventuali detrazioni da applicare alla tassa sui servizi indivisibili calcolata per l'abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso e la destinazione come abitazione principale. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta e può essere differenziata anche in ragione della capacità contributiva dei soggetti passivi nonché della composizione del loro nucleo familiare.

3a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

4. Il Consiglio Comunale, contestualmente alla delibera di approvazione delle aliquote, individua i servizi indivisibili e predispone l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la tassa sui servizi indivisibili è diretta; le aliquote vengono deliberate in conformità con i suddetti servizi e i relativi costi.

5. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, la delibera di approvazione delle aliquote, da inviare entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 46 – Base imponibile

1. La base imponibile ai fini della tassa sui servizi indivisibili è la medesima utilizzata per il calcolo dell'imposta municipale propria ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011:

a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- * 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- * 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- * 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- * 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- * 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. ..."; comma 678 "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 ...". Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"; comma 683 "Il consiglio comunale deve approvare, ... le aliquote Tasi ... e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

b) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

c) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

d) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

2. Per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabile:

a) qualora il loro valore sia desumibile da atti notarili di compravendita, o dall'acquisto delle stesse in aste pubbliche, anche giudiziarie, o fosse indicato comunque in atti pubblici o privati provenienti dallo stesso contribuente, la base imponibile non potrà essere inferiore al prezzo risultante da queste fonti.

b) il valore delle aree individuate ai mappali limitrofi a quelli sopra indicati, aventi nel P.G.T. vigente la medesima destinazione edilizia, dovrà essere valutato con le stesse modalità.

c) la Giunta Comunale ha la facoltà di predisporre tabelle di riferimento relative ai prezzi delle aree edificabili ricavati con i criteri indicati ai precedenti indicati. Tali valori potranno essere aggiornati periodicamente.

Art. 47 – Base imponibile per fabbricati storici e inagibili / inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, così come definiti dalle lettere a) e b) dell'art. 27 della Legge Regionale 12/2005⁶ (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- condizione di oggettiva e assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone; a tal fine potrà essere valutato lo stato di conservazione delle strutture verticali (presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse), delle strutture orizzontali (come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi), della copertura, delle scale.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a interventi edilizi di qualsiasi tipo; non costituisce inoltre motivo di inagibilità e inabitabilità ai fini Tasi il mancato allacciamento degli impianti.

4. La riduzione per inagibilità ha validità dalla data della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità; la dichiarazione deve essere presentata una sola volta e deve essere rinnovata solo in caso di variazioni.

5. L'eliminazione dei requisiti per dichiarare l'inagibilità/inabitabilità degli immobili deve essere comunicata all'Ufficio Tributi secondo i termini fissati per la presentazione delle denunce di variazione.

Art. 47 bis – Base imponibile per abitazioni concesse in comodato

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

⁶ "...si intendono per:

e) **interventi di manutenzione ordinaria**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, ...;

f) **interventi di manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

g) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e dagli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

h) **interventi di ristrutturazione edilizia**, gli interventi a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti;"

Art. 48 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Ente agli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. I soggetti passivi della tassa sui servizi indivisibili devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

4. La dichiarazione deve essere presentata dal possessore o detentore degli immobili soggetti a tassazione, con vincolo di solidarietà, in caso di pluralità di possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione codice fiscale, partita Iva., sede legale per le imprese, le società, gli enti, le associazioni ecc.) del possessore/detentore;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) nel caso il soggetto passivo sia una società;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali degli immobili;
- d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata; in caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione relativa alla Tasi nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 48 bis – Dichiarazioni degli enti non commerciali

1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 49 – Versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti obbligati per anni solari, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che cessa il possesso o la detenzione.

2. I contribuenti effettuano il pagamento della tassa per l'anno solare in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della tassa complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento è effettuato tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17.

4. L'amministrazione comunale potrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati con i dati in possesso dell'Ufficio competente, fermo restando che, qualora il comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della tassa sui servizi indivisibili in autoliquidazione. La determinazione dell'importo da versare non pregiudica l'azione di accertamento e/o liquidazione del Comune, né l'azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l'effettivo debito d'imposta sia diverso da quello comunicato dall'Ente.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00.

Art. 50 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 55, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procederà ad alcun rimborso quando l'importo da corrispondere, comprensivo di interessi, sia pari o inferiore a € 5,00.

CAPO V

NORME GENERALI PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con il presente capo viene disciplinata l'applicazione delle norme comuni alle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale.

Le disposizioni di seguito riportate si applicano quindi all'imposta municipale propria, alla tassa sui rifiuti e alla tassa sui servizi indivisibili.

Art. 51 - Soggetto attivo

1. L'Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Bovezzo, per gli immobili assoggettabili all'imposta la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 52 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle tre componenti tributarie: imposta municipale propria (Imu), tassa sui rifiuti (Tari) e tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Il funzionario sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività, assume la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta e cura il potenziamento dell'attività di controllo, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 53 - Accertamento

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro il medesimo termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 472/1997 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. In caso di temporanea difficoltà oggettiva del contribuente ad adempiere, l'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.

6. Il numero massimo di rate mensili di uguale importo che possono essere concesse è pari a n. 6 (sei), in caso di debiti superiori ad € 300,00.

7. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria.

8. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di apposita istanza, utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

9. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al pagamento dell'intero debito residuo, entro gg. 30 dalla scadenza della rata non versata.

10. Non si procederà all'emissione di avviso di liquidazione e/o accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo di sanzioni e interessi, se dovuti, non superi l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 54 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 52, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni previste per i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dall'articolo 1, commi dal 161 al 170, della Legge 27 dicembre n. 296.

7. La sanzione, in caso di ravvedimento, è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, tenendo conto della riduzione a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, quando la definizione avviene nei 14 giorni successivi al compimento dell'irregolarità;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

d) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 55 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 56 – Accertamento con adesione

1. Il Comune estende all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/06/2001 esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 57 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Oltre all'accertamento con adesione previsto dal precedente articolo 56, si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La responsabilità della procedura è in capo al soggetto individuato da specifico atto di Giunta Comunale;

Art. 58 – Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 59 – Trattamento dei Dati Personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 60 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'Imposta municipale propria sperimentale – Imu e il regolamento relativo al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares.

Art. 61 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernenti le materie tributarie qui regolamentate.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 62 - Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dei tributi disciplinati dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

REGOLAMENTO approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 10** del **29/04/2014**

ENTRATO IN VIGORE 01/01/2014

- PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **09/05/2014** per quindici giorni consecutivi.

- RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **26/05/2014** per quindici giorni consecutivi.

- MODIFICHE approvate con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 29** del **27/04/2016**

- MODIFICHE approvate con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 10** del **27/02/2017**